

## GIUGNO 2025

N12/2025



In questo nuovo numero della Newsletter di Confagricoltura Pavia troverete le attività sindacali del mondo Confagricoltura e tutti gli aggiornamenti tecnici e fiscali.  
Auguriamo a tutti una buona lettura!

## INDICE ARTICOLI

- 1) INAUGURATO IL NUOVO SPORTELLO DI CONFAGRICOLTURA PAVIA PRESSO LA SALA CONTRATTAZIONE MERCI DI MORTARA
- 2) CONFAGRICOLTURA PAVIA PARTECIPA A “RISOMANIA” CON LA PRESIDENTE MARTA SEMPIO
- 3) FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE: TRATTAMENTI OBBLIGATORI PER L’ANNO 2025
- 4) DOMANDA UNICA 2024: PAGAMENTO SALDI ECO-SCHEMI E SOSTEGNO ACCOPPIATO
- 5) ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE SOSTENIBILITÀ BIOCOMBUSTIBILI
- 6) CREDITO D’IMPOSTA TRANSIZIONE 4.0 2025: ISTITUITO CODICE TRIBUTO PER COMPENSARLO
- 7) PROVENTI DA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
- 8) RIORDINO DELLE DETRAZIONI, LE INDICAZIONI DELL’AGENZIA
- 9) FATTURA NON RICEVUTA O IRREGOLARE: DISCIPLINA PIÙ LIGHT PER IL CLIENTE
- 10) ANALISI DI DETTAGLIO DELLE RISERVE IDRICHE IN AMBITO AGRICOLO, SITUAZIONE AL 13 GIUGNO 2025
- 11) RINNOVATO IL CCNL PER I DIRIGENTI DELL’AGRICOLTURA: SOTTOSCRITTO L’ACCORDO 2025–2028
- 12) SCADENZE ADEMPIMENTI

## INAUGURATO IL NUOVO SPORTELLO DI CONFAGRICOLTURA PAVIA PRESSO LA SALA CONTRATTAZIONE MERCI DI MORTARA



Confagricoltura Pavia ha inaugurato venerdì 6 giugno un nuovo sportello all'interno della Sala Contrattazione Merci di Mortara. Un'apertura pensata per rafforzare la presenza sul territorio e offrire un punto di riferimento più immediato per le imprese agricole della Lomellina.

Lo sportello nasce con l'obiettivo di rendere ancora più agevole l'accesso ai servizi forniti dall'Associazione, in uno spazio strategico e fortemente rappresentativo per il settore agricolo del territorio. L'inaugurazione si è svolta alla presenza della presidente Marta Sempio, del direttore Alberto Lasagna, del sindaco di Mortara Ettore Gerosa, dei collaboratori di sede e di numerosi imprenditori locali.

«Questa nuova apertura – ha dichiarato la presidente Sempio – è un segnale concreto del nostro impegno nel garantire prossimità, ascolto e operatività agli agricoltori. Sappiamo quanto siano crescenti le difficoltà del comparto: per questo è fondamentale che i servizi di consulenza e assistenza siano facilmente accessibili».

Lo sportello della Borsa Merci andrà ad affiancare la storica sede di Confagricoltura a Mortara, che continuerà regolarmente a offrire tutti i propri servizi con i consueti orari. La sinergia tra i due punti

permetterà di rispondere in maniera più efficace e diffusa alle esigenze delle aziende agricole associate, con particolare attenzione ai momenti di picco stagionale e alle pratiche più urgenti.

## CONFAGRICOLTURA PAVIA PARTECIPA A “RISOMANIA” CON LA PRESIDENTE MARTA SEMPIO



Il legame tra riso e territorio è stato al centro dell'incontro “Le radici del riso nelle terre di Pavia”, svoltosi sabato 7 giugno al Teatro Martinetti di Garlasco nell'ambito della seconda edizione di RisoMania.

Tra i protagonisti dell'evento anche Confagricoltura Pavia, rappresentata dalla presidente Marta Sempio, che ha portato il contributo dell'organizzazione al dibattito sul presente e futuro della risicoltura pavese. Il confronto ha visto la partecipazione di amministratori, tecnici, rappresentanti del mondo agricolo e della cultura del cibo, in un dialogo aperto con i cittadini. Presente anche l'assessore all'Agricoltura di Regione Lombardia Alessandro Beduschi.

Durante il suo intervento, la presidente Sempio ha ricordato l'importanza della difesa delle produzioni di qualità, della centralità delle imprese agricole e della necessità di fare rete per valorizzare il riso come bene identitario, economico e paesaggistico. «Il riso è un simbolo della nostra agricoltura – ha dichiarato – ma anche una chiave per leggere il cambiamento climatico, l'innovazione in campo e la cultura del cibo che vogliamo trasmettere».

La partecipazione a eventi come RisoMania conferma l'impegno di Confagricoltura nel promuovere l'identità agricola del territorio, creando connessioni tra istituzioni, produttori e cittadini. Un impegno che si traduce ogni giorno in presenza capillare sul territorio, iniziative pubbliche e supporto concreto alle aziende associate.

## FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE: TRATTAMENTI OBBLIGATORI PER L'ANNO 2025



Con il Comunicato n.63 del 05/06/2025, Regione Lombardia ha disposto l'obbligo per il 2025, su tutto il territorio vitato regionale, di effettuare i trattamenti insetticidi per il controllo di *Scaphoideus titanus*, vettore del fitoplasma della Flavescenza dorata della vite secondo quanto segue:

**- OBBLIGO DI 3 TRATTAMENTI: in tutte le aziende con vigneti a produzione biologica, di cui al Reg. (UE) 2018/848.**

Tale obbligo vige anche per le aziende non biologiche che intendono utilizzare esclusivamente i prodotti fitosanitari autorizzati per la produzione biologica.

**- OBBLIGO DI 2 TRATTAMENTI: in tutti i restanti vigneti del territorio regionale.**

### Quando effettuare i trattamenti:

Alla luce dell'andamento stagionale e degli esiti dei monitoraggi sul territorio e in funzione delle tipologie aziendali, i trattamenti obbligatori dovranno essere eseguiti con le tempistiche di seguito riportate:

- tipologie aziendali per le quali è obbligatorio eseguire **2 interventi**: primo trattamento **dal 12 al 23 giugno 2025**, secondo trattamento **dal 26 giugno al 7 luglio**, con un intervallo tra i due trattamenti di circa 14 giorni;
- tipologie aziendali per le quali è obbligatorio eseguire **3 interventi**: primo trattamento **dal 12 al 23 giugno 2025**, i successivi ogni 12-14 giorni.

Si ricorda che la mancata esecuzione delle disposizioni di cui al presente comunicato verrà perseguita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 6.000,00 euro.

## DOMANDA UNICA 2024: PAGAMENTO SALDI ECO-SCHEMI E SOSTEGNO ACCOPPIATO



L'AGEA Coordinamento ha emanato il 5 giugno u.s. la circolare che integra la precedente circolare del 13 maggio concernente il pagamento dei saldi 2024.

In particolare, con la circolare allegata alla presente, vengono fissati gli importi unitari per gli **ECO-SCHEMI** e per il **sostegno accoppiato al reddito per superficie**.

Come potrete verificare, in considerazione di ulteriori economie di spesa individuate dall'AGEA Coordinamento, calcolati sulla base del numero di ettari/ UBA comunicati dagli Organismi pagatori, sono state eseguite delle rimodulazioni finanziarie all'interno degli interventi.

Le economie di spesa sono state così riallocate:

**a) per incrementare l'importo unitario di tutti gli altri interventi dell'accoppiato a superficie;**

**b) per incrementare l'importo unitario dell'eco-schema 4 – Avvicendamento;**

**c) per incrementare gli importi unitari erogabili dell'eco-schema 5 – Impollinatori colture arboree e seminativi.**

Riportiamo, di seguito, la tabella dei nuovi importi unitari erogabili indicati nell'ultima colonna per i regimi accoppiati a superficie

Frumento duro	84,15	102,86	102,86
Oleaginose	90,90	111,10	111,10
Riso	302,81	370,11	370,11
Barbabietola da zucchero	592,14	723,72	723,72
Pomodoro da trasformazione	156,28	191,00	191,00
Olivo			

105,27	128,67	128,67
Agrumi	135,77	397,70
Colture proteiche - soia	122,69	149,95
Colture proteiche - leguminose eccetto soia	29,00	44,04

Riportiamo, di seguito, la tabella dei nuovi importi unitari erogabili indicati nell'ultima colonna per il premio **dell'eco-schema 5 – Impollinatori sui seminativi**

ES 5 - IMPOLL. - SEMINATIVI	250,00	659,00	356,70
ES 5 - IMPOLL. - SEMINATIVI IN ZVN	300,00	790,80	428,04
ES 5 - IMPOLL. - SEMINATIVI IN NATURA 2000			

```
<td style="width: 23.873%;">300,00</td>  
<td style="width: 23.873%;">790,80</td>  
<td style="width: 23.873%;">428,04</td>  
</tr>  
</tbody>  
</table>
```

## ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE SOSTENIBILITÀ BIOCOMBUSTIBILI



Si segnala che il Masaf, facendo seguito alla riunione tenutasi il 28 maggio u.s., ha diramato una nota diretta a chiarire alcuni aspetti applicativi della sostenibilità delle biomasse (DM 7 agosto 2024) nonché superare talune criticità relative al processo di certificazione.

Difatti, nel corso della riunione del 28 maggio è emersa una situazione di difficoltà da parte di operatori economici (accettazione entro il 31 maggio dei preventivi di certificazione e invio dichiarazioni di sostenibilità per il periodo 2023-2025) ed enti di certificazione a procedere nei tempi fissati dalla normativa. Proprio per tali motivi la Confederazione è intervenuta sul Ministro per segnalare le diverse problematiche riscontrate.

Uno su tutto il fatto che, solo a valle della riunione, si è trovata una convergenza su una interpretazione della normativa per la quale, la scadenza del 31 maggio dovrebbe essere verificata dai soli produttori di energia e non da tutti gli operatori economici.

Oltre poi a discussione su diversi temi tecnici rilevanti ai fini della certificazione e ancora poco chiari (calcolo delle emissioni GHG: su questo aspetto si precisa che l'obbligo ricorre solo per gli impianti entrati in esercizio dopo il 1° gennaio 2021). Ci si è concentrati sul fatto che la maggior parte degli operatori energetici, del settore biogas elettrico non saranno in grado di rispettare la prima scadenza di fine maggio (sia per quanto attiene l'accettazione del preventivo che per quanto riguarda la presentazione delle dichiarazioni di sostenibilità per il 2023-2025), per gli altri sarebbe molto alto il rischio di non riuscire a procedere alla certificazione nel termine di dicembre 2025.

Per quanto riguarda gli operatori elettrici delle biomasse legnose (grandi impianti) è emersa una situazione ancor più complessa legata alla assoluta difficoltà (tecnica), in questo momento, di avviare un percorso di certificazione sugli operatori della filiera di approvvigionamento del materiale legnoso. Su questo aspetto la nota precisa che "il primo operatore a doversi certificare è il primo punto di raccolta. Ciò premesso i proprietari dei boschi devono certificarsi solo qualora abbiano rapporti commerciali diretti con la centrale elettrica poiché, in tal caso, assumono la qualifica di operatore economico".

A fronte di tale situazione, e tenuto conto che in caso di inadempienza da parte degli operatori energetici degli obblighi previsti al 31 maggio, è previsto che il GSE a decorrere dal 1° giugno, sospenda l'erogazione degli incentivi sulla produzione elettrica, abbiamo sollecitato i ministeri ed il GSE ad individuare una soluzione di mediazione rispetto agli obblighi che tenga conto del fatto che l'intero sistema risulta al momento inadeguato.

## CREDITO D'IMPOSTA TRANSIZIONE 4.0 2025: ISTITUITO CODICE TRIBUTO PER COMPENSARLO



Comunichiamo che è stato istituito il nuovo codice tributo da utilizzare in compensazione in F24 per gli investimenti in beni strumentali da Allegato A effettuati dal 01/01/2025 al 31/12/2025

### **CREDITO DI IMPOSTA 4.0 - CODICE TRIBUTO 7077 / 2025**

Per maggiori informazioni: [FiscoOggi - Credito d'imposta Transizione 4.0: istituito il codice per compensarlo](#)

Siamo in attesa della pubblicazione del decreto attuativo da parte del MIMIT, che farà partire la nuova procedura telematica di comunicazione al GSE per gli investimenti 4.0 - 2025 (e 2024 senza acconto del 20% versato) bloccato per un problema di gestione dei leasing; il credito 2025 potrà essere utilizzato solo dopo aver inviato e concluso iter con nuove procedure.

[FiscoOggi - Investimenti in beni strumentali 4.0, il decreto per accedere al credito](#)

## PROVENTI DA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA



Rammentiamo le varie casistiche per la tassazione dei proventi da produzione energia elettrica, da parte di privati titolari di impianti con produzione minore di 20KW:

### - **Soggetti titolari una convenzione in conto energia**

Se si è titolari di una Convenzione in Conto Energia e beneficiario di questo unico incentivo, tieni presente che, trattandosi di un incentivo e non di un ricavo o reddito, gli importi ricevuti non devono essere dichiarati.

### - **Lo scambio sul posto**

Il solo contributo di scambio sul posto non genera alcun reddito tassabile per gli utenti privati con impianto fotovoltaico di potenza inferiore ai 20KW. Si tratta infatti di un rimborso effettuato da GSE.

### - **Eccedenze di produzione liquidate e accreditate periodicamente dal GSE**

Se però si è fatta richiesta e si è ricevuta la liquidazione delle eccedenze queste ultime formano reddito tassabile (energia prodotta in eccesso rispetto a quella auto consumata e scambiata con la rete ed equiparata per questo a una vendita).

La liquidazione delle eccedenze sarà pertanto dichiarata come "reddito diverso"

#### **- Il ritiro dedicato**

Il ritiro dedicato si configura come una vera e propria vendita di energia da parte del titolare della convenzione nei confronti del GSE e quindi costituisce reddito anche se non si esercita abitualmente attività commerciale.

Ne consegue che anche il RID vada sempre dichiarato nel modello redditi/730.

Il ritiro dedicato è una modalità semplificata a disposizione dei produttori per la commercializzazione dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete, attiva dal 1° gennaio 2008. Consiste nella cessione al GSE dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti che vi possono accedere, su richiesta del produttore e in alternativa al libero mercato, secondo principi di semplicità procedurale e applicando condizioni economiche di mercato.

Il GSE corrisponde infatti al produttore un determinato prezzo per ogni kWh immesso in rete.

#### **- I proventi da impianti realizzati con Ecobonus**

Per i soggetti, infine, che hanno realizzato impianti fotovoltaici beneficiando dell'ecobonus, tali contributi devono sempre essere dichiarati nella dichiarazione dei redditi. L'accesso all'agevolazione è infatti subordinato, all'obbligo di cedere al Gestore servizi energetici (Gse) tutta l'energia che non è stata auto-consumata.

**In tutti i casi sopra descritti per i quali sia necessario indicare nella dichiarazione dei redditi i contributi, questi devono essere inseriti:**

**- nel quadro D per chi presenta il modello 730**

**- nel quadro RL per chi compila il modello Redditi.**

I passaggi per scaricare il prospetto delle somme da dichiarare sono i seguenti:

- Accedere all'area Clienti GSE
- Selezionare la sezione "PAGAMENTI"
- Selezionare il periodo mediante il filtro "data di pagamento da/a" e il contratto di interesse;
- Scarica il file riepilogativo (.csv) tramite il pulsante "ESPORTA";
- Vai alla sezione "LISTA EXPORT" per scaricare e aprire il file;
- All'interno della tabella, i valori da prendere in considerazione sono quelli riportati nella colonna "IMPORTO PAGATO DOCUMENTO", relativi alle righe contrassegnate da "TIPO PAGAMENTO" "BONIFICO GSE" e "COMPENSAZIONE-DEDUZIONE ONERI GSE" La somma di tali importi rappresenta il valore da dichiarare.

## RIORDINO DELLE DETRAZIONI, LE INDICAZIONI DELL'AGENZIA



**L'Amministrazione spiega, tra l'altro, come calcolare l'importo su cui applicare gli sconti d'imposta relativi agli oneri sostenuti da coloro che hanno redditi alti, superiori a 75mila euro**

La legge di bilancio 2025 ha introdotto limiti agli oneri e alle spese detraibili per i redditi superiori a 75mila euro. Inoltre, ha incrementato le detrazioni previste per la frequenza scolastica e per le spese di mantenimento dei cani guida. Sulle novità intervenute, l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 6/E del 29 maggio, fornisce le prime indicazioni operative.

In primo luogo, il documento di prassi chiarisce le modalità applicative del nuovo articolo 16-ter del Tuir, introdotto dall'articolo 1, comma 10, della legge di bilancio 2025, con il quale è stato previsto, a decorrere dall'anno di imposta 2025, un limite agli oneri e alle spese detraibili per i soggetti con reddito superiore a 75mila euro.

In particolare, per tali soggetti, la disposizione prevede che gli oneri e le spese, considerati complessivamente, per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda, sia dal Tuir sia da altre disposizioni normative, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare, calcolato in base al reddito complessivo e al numero dei figli fiscalmente a carico.

Ai fini del calcolo, il contribuente deve quantificare l'importo base di cui al comma 2, individuato in relazione al reddito complessivo, e applicare a tale importo il coefficiente di cui al comma 3, il quale varia in base al numero dei figli a carico.

L'Agenzia ha precisato che, a tal fine, occorre considerare anche i figli conviventi del coniuge deceduto, dal momento che la legge di bilancio ha incluso tali soggetti tra quelli per cui spettano le agevolazioni per i familiari a carico dell'articolo 12.

Per l'individuazione del numero dei figli fiscalmente a carico, in base al quale determinare il coefficiente di cui al comma 3, il contribuente deve fare riferimento ai figli presenti nel nucleo familiare nell'anno di sostenimento degli oneri e delle spese detraibili, rilevando nel computo tutti i figli a carico anche qualora il contribuente non benefici delle detrazioni previste dall'articolo 12 del Tuir, poiché per gli stessi percepisce l'Assegno unico e universale (Auu) o perché i figli hanno superato i requisiti di età previsti dal comma 1, lettera c), del medesimo articolo 12.

L'importo determinato ai sensi dell'articolo 16-ter rappresenta l'ammontare massimo di oneri e spese su cui il contribuente può calcolare le detrazioni spettanti.

Nella determinazione dell'importo degli oneri e delle spese ai quali applicare l'articolo 16-ter in commento, devono essere rispettate le regole ordinarie previste dalle singole disposizioni agevolative, inclusi i limiti e le percentuali di detrazione, dovendosi tenere conto anche degli oneri e delle spese sostenuti nell'interesse dei familiari di cui all'articolo 12 del Tuir.

Con la circolare in esame è stato, inoltre, precisato che, nel caso in cui gli oneri e le spese sostenute nel periodo di riferimento siano superiori all'ammontare massimo, il contribuente può individuare, in sede di dichiarazione dei redditi, gli oneri e le spese da imputare nel conteggio ai fini della detrazione. In tale ipotesi, pertanto, il contribuente potrà scegliere, secondo convenienza, di considerare le spese che danno diritto a una maggiore detrazione dall'imposta lorda.

Il comma 4 dell'articolo 16-ter del Tuir stabilisce che, ai fini del computo del massimale degli oneri e delle spese ammessi in detrazione per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75mila euro, sono escluse le spese sanitarie, le somme investite nelle start-up innovative e le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative.

Viene precisato, in più, che non si deve tener conto anche delle spese per le quali sono previste detrazioni forfetarie.

Per le spese detraibili in più annualità, invece, il comma 5 stabilisce che ai fini del computo rilevano solo le rate di spesa riferite a ciascun anno, e che sono in ogni caso esclusi gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, nonché i premi di assicurazione sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024.

Sono, infine, escluse dal computo le rate delle spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis del Tuir, ovvero di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024.

L'Agenzia delle entrate ha, peraltro, precisato che, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 120mila euro, oltre all'applicazione del nuovo comma 16-ter del Tuir, rimane ferma l'applicazione dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell'articolo 15 del Tuir, secondo cui la detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120mila euro, ovvero per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240mila euro, diminuito del reddito complessivo, e 120mila euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120mila euro.

Ne consegue, che i contribuenti, i quali percepiscono redditi oltre i 120mila euro, devono dapprima determinare l'ammontare massimo di oneri e spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-ter, calcolando su tale importo le relative detrazioni, e infine devono applicare la limitazione dell'articolo 15, comma 3-bis, individuando così la detrazione effettivamente spettante.

La circolare, infine, analizza le novità apportate dal comma 13 e dal comma 229 della legge di bilancio 2025, relative, rispettivamente, all'ammontare delle detrazioni previste per le spese sostenute per la frequenza scolastica, il cui ammontare viene elevato a mille euro per alunno o studente, e per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida, il cui importo forfetario è ora incrementato a 1.100 euro.

[Fonte FiscoOggi](#)

## FATTURA NON RICEVUTA O IRREGOLARE: DISCIPLINA PIÙ LIGHT PER IL CLIENTE



**Il cessionario o committente che nell'attività d'impresa, arte o professione non riceve il documento fiscale o lo riceve errato non è più tenuto a versare l'Iva dovuta**

La nuova formulazione operata dal decreto di riforma delle sanzioni dello scorso anno (articolo 2 Dlgs n. 87/2024 - innova quanto in precedenza previsto dall'articolo 6 comma 8 del decreto legislativo n. 471/1997 per i casi di mancata emissione della fattura o di ricezione di una fattura irregolare.

In breve, in precedenza il cessionario o committente che, nell'esercizio della propria impresa, arte o professione, non avesse ricevuto una fattura o ne avesse ricevuta una irregolare, per sanare la situazione ed evitare così di incorrere a sua volta in una sanzione era tenuto a:

- versare la relativa Iva
- emettere un'autofattura elettronica con codice documento "TD20".

## **Niente più Iva da pagare in capo al cessionario o committente**

La principale sostanziale novità riguarda la scomparsa dell'obbligo di pagare l'imposta (in tutto o in parte) da parte del destinatario del documento fiscale mancante o errato.

Cambiano anche i tempi delle due diverse fattispecie previste (omessa o irregolare fatturazione) per sanare l'omissione o l'irregolarità.

Secondo la vecchia versione della norma infatti:

- se la fattura non veniva ricevuta entro quattro mesi dall'effettuazione dell'operazione, l'autofattura doveva essere emessa entro il successivo mese
- nel caso di sua irregolarità, l'integrazione doveva essere effettuata entro un mese dalla registrazione della fattura.

La tempistica ora è la stessa per entrambi i casi: il cliente è infatti tenuto a regolarizzare l'omissione o l'irregolarità entro novanta giorni, da calcolare a partire e dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare.

Altro cambiamento in favore del destinatario della fattura è l'abbassamento della sanzione prevista, che passa dal 100% al 70% dell'imposta in caso di mancata regolarizzazione, mentre resta invariato il minimo di 250 euro.

La modalità di regolarizzazione cambia anche dal punto di vista pratico. Dal 1° aprile 2025, infatti, tale modalità non è più l'autofattura con codice documento "td20", ma una nuova comunicazione "td29". Si tratta, quindi, non di una fattura elettronica ma di una comunicazione effettuata tramite il sistema di fatturazione elettronica, come indicato nell'ultimo aggiornamento (versione 1.9) delle Specifiche tecniche per la fatturazione pubblicate sul sito dell'Agenzia delle entrate, entrate in vigore dal 1° aprile 2025 e nella Guida alla compilazione della fatturazione elettronica e dell'esterometro, anche quest'ultima recentemente aggiornata.

## **La previsione che prima non c'era**

La novellata norma si chiude con una novità assoluta: "È escluso l'obbligo di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dall'emittente della fattura o di altro documento, riferite ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall'imposta sul valore aggiunto derivati da un requisito soggettivo del predetto emittente non direttamente verificabile".

Nella relazione illustrativa del Decreto viene specificato che così facendo il legislatore ha voluto fare propria la consolidata giurisprudenza della Cassazione, secondo la quale “oltre alla verifica che la fattura sia stata emessa, il controllo richiesto al cessionario o al committente è intrinseco al documento, in quanto limitato alla regolarità formale della fattura, e, dunque, alla verifica dei requisiti essenziali individuati dall'articolo 21 del Dpr n. 633 del 1972, tra i quali rilevano, tra gli altri, i dati relativi alla natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi, all'ammontare del corrispettivo, all'aliquota e all'ammontare dell'imposta e dell'imponibile.”.

Le nuove disposizioni legislative si pongono in coerenza rispetto alla sentenza 37255 del 20 dicembre 2022 della Corte, che ricorda come "l'obbligo, in capo al concessionario o committente, di regolarizzare le fatture emesse dal cedente sussiste nel solo caso in cui le mancanze da questi commesse riguardino l'identificazione dell'atto negoziale e i dati fiscalmente rilevanti, ma non si estende anche a controlli sostanziali sulla corretta qualificazione fiscale dell'operazione, non soltanto perché ciò non sarebbe coerente con il contestuale obbligo del soggetto tenuto alla regolarizzazione della fattura altrui di pagare l'imposta non versata o versata in misura insufficiente, ma anche perché l'inclusione, tra i suoi compiti, di un apprezzamento critico su quanto dichiarato in ordine all'imponibilità dell'operazione, trasformerebbe l'obbligato in rivale in un collaboratore, con supplenza di funzioni di esclusiva pertinenza dell'Ufficio finanziario”.

[Fonte FiscoOggi](#)

## ANALISI DI DETTAGLIO DELLE RISERVE IDRICHE IN AMBITO AGRICOLO, SITUAZIONE AL 13 GIUGNO 2025



Nella scorsa analisi si partì con una citazione, ora i fatti superano le preoccupazioni che si manifestavano e raccontano di uno scenario inatteso, e non si parla di condizioni meteorologiche o di accumuli di riserve.

Da una decina di giorni sono iniziati, con una tempistica che non si riesce a comprendere, i lavori di demolizione dei parapetti su entrambe le sponde e per oltre 1500 metri sul canale Cavour, appena a valle del Ponte Canale sulla Dora Baltea in un tratto in totale rilevata.

Questo determina una minor quota di esercizio del canale di almeno 35 cm, ammettendo di tenere il canale con dei franchi di sicurezza davvero esigui in un contesto quanto mai complicato. Si stima che il mancato deflusso sia nell'ordine di almeno 15 m<sup>3</sup>/s, ma i tecnici consortili potranno essere più precisi.

La seguente documentazione fotografica testimonia la situazione cantieristica, un qualcosa di insolito pensando al Canale Cavour nel mese di giugno: nelle settimane di massimo fabbisogno irriguo.



In questi giorni in Lomellina sono diffuse le criticità sia sulla rete derivata che sui corpi idrici alimentati da restituzioni e fontanili. La rete sussidiata dal Canale Cavour non è in competenza, il Diramatore Vigevano ha presentato per giorni interi una riduzione prossima al 90 % e si teme che questo fatto sia causa diretta degli interventi sul Canale Cavour, soprattutto in momenti in cui la disponibilità fluviale, pur se in rapido calo, è ancora buona.

Sarebbe opportuno che le riduzioni di portata imposte dalla cantierizzazione in essere sul canale Cavour non ricadessero su comprensori scevri di responsabilità dirette come il novarese e la Lomellina. Per altro il personale tecnico di Est Sesia è attivo da giorni per limitare gli impatti di questo cantiere.

Anche se i modelli predittivi in ambito di servizio irriguo appaiono ancora poco compresi in taluni ambienti, nonostante le evidenze di una sperimentazione avviata dal nefasto 2022, è evidente come le tendenze siano chiare e il non affrontarle, o peggio adottare scelte che non considerano le dinamiche in essere, non è sinonimo di saggezza.

Difficoltà nel soddisfare il fabbisogno irriguo sono segnalate anche nel basso pavese, ad esempio nel Cavo Ravano.

Si è in presenza della piena concomitanza dei fabbisogni irrigui del mais e del riso a semina interrata, bisogni enfatizzati dall'attuale ondata di caldo che è davvero potente e prematura.


Il caldo anticipato e anomalo di questi giorni ha poi quasi totalmente compromesso gli accumuli nevosi che restano strutturati solo a quote superiori ai 2500 m, ma sono in rapido scioglimento anche a quote più alte.

Il Lago Maggiore ha beneficiato dello scioglimento nivale e si è mantenuto intorno ai massimi di regolazione, ma esaurita la neve la ricarica avverrà solo in presenza di piogge.

La falda freatica è ancora in grande difficoltà e le misure che si riscontrano a Sartirana sono le più basse degli ultimi 5 anni. Pur se ripetitivo occorre evidenziare come si sia in presenza di una assoluta non gestione dell'invaso di falda. Purtroppo.

#### **Riserve Nevose:**


L'analisi delle riserve nevose delle 4 stazioni nivometriche posizionate nell'intorno del Monte Rosa evidenzia un drastico calo con la presenza di accumulo che, rispetto a due settimane fa si è ridotta a 1/3, passando da una media delle stazioni di 127 cm a soli 43 cm.



### Lago Maggiore:


Il lago Maggiore ha un livello idrometrico nell'intorno dei 130 cm sullo zero di riferimento, con un andamento stabile. I bacini idroelettrici elvetici sono in buona ripresa con un valore sopra la media.

**Lago Maggiore - Sesto Calende - Altezze idrometriche ore 8:00 (valori storici relativi al periodo 1942-2023)**



Lago Maggiore	Periodo di osservazione 5 ore		Periodo di osservazione 24 ore						
	12-06-2025	12-06-2025	12-06-2025		11-06-2025		09-06-2025		
	Ore 22:00	Ore 16:00	Ore 08:00	Stato	%	Ore 08:00	%	Ore 08:00	%
Altezza idrometrica (cm) *	130.3	130.0	128.9	●	115.5	129.6	116.1	130.9	124.5
Quota invaso (m slm)	194.31	194.31	194.31	-	-	194.31	-	194.40	-
Portata erogata (m³/s)	321.5	321.5	421.5	●	86.7	423.0	87.1	641.0	131.9
Afflusso al lago (m³/s)	352.9	384.0	403.7	●	81.4	416.7	84.0	836.3	168.7
Volume invaso (Milioni di m³)	378.0	378.0	375.9	-	102.3	378.0	102.9	390.9	108.0
Derivazioni (m³/s)	-	-	257.5	-	-	295.0	-	251.0	-

Si riporta di seguito anche l'andamento degli invasi elvetici nel Canton Ticino.




Dato in cm del livello idrometrico a Sesto Calende negli ultimi tre anni al 12 giugno.


<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
122	136	130
Andamento negli ultimi 15 giorni		
-3	+4	+4

### Andamento Falda:

La falda freatica è in una fase di ripresa, negli ultimi giorni un poco più accentuata. Purtroppo si rileva una quota che è la più bassa degli ultimi 5 anni, dato ancor più grave se pensiamo che ancora a marzo era al livello più alto dell'ultimi quinquennio. Un dato preoccupante.



Prosegue la stima del volume accumulato nella falda freatica dell'areale risicolo Vercellese, Novarese e Lomellino sia con grafico pluriennale che con informazioni tabellari.



Nota sull'uso delle informazioni:


Si tratta di un modello sperimentale realizzato per affinare la conoscenza del comportamento della falda e si ribadiscono le modalità di lettura dei dati già indicate nelle precedenti analisi.

Nelle ultime settimane si sono stimati i volumi accumulati in falda così come dettagliato di seguito:

Volume accumulato al 12 giugno 2025 [m <sup>3</sup> ]	% sul massimo volume accumulato 2021 – 25	Volume accumulato al 29 maggio 2025 [m <sup>3</sup> ]	Volume accumulato al 12 maggio 2025[m <sup>3</sup> ]
164.013.466	19%	102.508.416	89.694.864
Volume accumulato al 12 giugno 2024 [m <sup>3</sup> ]	Differenza 2025 – 2024 [m <sup>3</sup> ]	Volume accumulato al 12 giugno 2023 [m <sup>3</sup> ]	Differenza 2025 – 2023 [m <sup>3</sup> ]
251.145.620	<b>-87.114.154</b>	194.765.991	<b>-30.752.525</b>

I milioni di m<sup>3</sup> di minor accumulo in falda rispetto al 2023 e al 2024 determineranno un inevitabile importante ritardo nella riattivazione del sistema di fontanili.

Si riporta l'andamento pluviometrico degli ultimi sei mesi (gennaio - giugno) dell'ultimo quadriennio a Sartirana Lomellina.




### Scala di allarme riserva irrigua comparto risicolo e possibili interventi emergenziali:

La situazione complessiva è stabile.


L'accumulo nevoso, vista la quasi totale compromissione nelle ultime settimane, porta ad utilizzare un valore pari a 4 su 5 della scala di allarme. Il Lago Maggiore ha un importante riempimento: l'indicatore è confermato a 2 su 5. Con riferimento alla falda si ha un comportamento tendenziale peggiore rispetto agli altri anni, l'indicatore che si ritiene più plausibile è 4 su 5, confermando la precedente analisi anche in considerazione dell'attuale stasi sistemica.

Un ulteriore punto viene inserito in considerazione dei lavori sul Canale Cavour che possono avere impatti a cascata. Si confida di poter togliere quanto prima tale elemento.

Questo porta a un indicatore complessivo della scala di allarme irrigua a 11 su un massimo di 15, in peggioramento rispetto a due settimane fa.



## RINNOVATO IL CCNL PER I DIRIGENTI DELL'AGRICOLTURA: SOTTOSCRITTO L'ACCORDO 2025–2028



Presso la sede nazionale di Confagricoltura, in rappresentanza della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, è stato sottoscritto il verbale di Accordo per il rinnovo del **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti dell'Agricoltura**, il cui precedente contratto era scaduto il 31 dicembre 2024.

L'intesa, frutto del confronto tra le parti sociali, introduce significative novità sul piano economico e normativo, valide per il biennio 2025–2026. Tra le principali modifiche apportate al testo contrattuale, si segnalano:

- **Art. 1 – Oggetto e sfera di applicazione del contratto**, aggiornato per meglio definire l'ambito di validità del CCNL;

- **Art. 8 – Retribuzioni:** è previsto un aumento dello stipendio base mensile pari a 265,00 euro, che sarà corrisposto in due tranches: **165,00 euro a partire dal 1° giugno 2025 - 100,00 euro a partire dal 1° gennaio 2026;**
- **Art. 19 – Malattie, infortuni e tutela della maternità,** con aggiornamenti volti a rafforzare le garanzie a favore dei dirigenti in situazioni di fragilità personale o familiare;
- **Art. 33 – Prestazioni integrative sanitarie,** con interventi di miglioramento delle coperture previste;
- **Art. 38 – Commissione Nazionale Paritetica per le Pari Opportunità,** che assume un ruolo rafforzato nella promozione dell'equità di genere nel settore agricolo;
- **Art. 38 bis – Congedo per le vittime di violenza di genere,** novità importante che introduce tutele specifiche per le dirigenti vittime di violenza;
- **Art. 39 – Decorrenza e durata,** che disciplina l'entrata in vigore del nuovo contratto e la sua validità.

Il rinnovo rappresenta un passo significativo per la valorizzazione della dirigenza agricola, in un contesto di evoluzione e crescita del settore, rafforzando sia la tutela professionale sia il riconoscimento economico delle figure apicali nelle imprese agricole.

## SCADENZE ADEMPIMENTI



**16 giugno 2025:** Scadenza versamento IVA mese di maggio 2025;

**16 giugno 2025:** Scadenza acconto IMU per l'anno 2025;

**16 giugno 2025:** Scadenza contributi INPS datori di lavoro agricolo IV Trim.;

**25 giugno 2025:** Scadenza presentazione modello Intrastat (soggetti con obbligo mensile) per le operazioni di maggio 2025;

**30 giugno 2025:** Scadenza versamento imposte Dichiarazione dei Redditi (saldo 2024 e I acconto 2025);

**30 giugno 2025:** Scadenza versamento diritto camerale anno 2025;

**30 giugno 2025:** Scadenza invio dichiarazione IMU;

**30 giugno 2025:** Termine ultimo per presentazione pratica Camera di Commercio per comunicazione PEC soci di società già esistenti, per chi omette l'adempimento sono previste sanzioni a partire da € 103.

